

# UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale n°10 – 10039 Val di Chy – Città Metropolitana di Torino

**Copia Albo**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**N. 90 del 21/11/2024**

---

**Oggetto : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE - ANNO 2025  
- ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE AFFIDAMENTO  
DITTA NOVA AEG SPA - CIG. B473FB538B**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTI:

- Il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 20 del 28.12.2023;
- Il Decreto del Presidente n. 8/2024 del 14.08.2024 con cui è stata attribuita al sottoscritto la competenza di adottare il presente provvedimento;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il regolamento degli uffici e servizi (ROUS) dell'Unione;

Preso atto che:

- L'Unione di Comuni Montani Valchiusella risulta essere intestatario della fornitura di energia elettrica delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, ubicate in Valchiusa in Via Don Pietro Aimino n. 1 con cod. Pod IT001E03990594 e regione Lime n. 2 con cod. Pod. IT001E039990580, e della scuola dell'infanzia ubicata in Val Di Chy in via Circonvallazione n. 22 con cod. Pod. IT001E04524467;

VISTA la propria precedente determinazione n.ro 68 del 03/10/2023, con la quale questa Unione aderiva alla Convenzione S.C.R. PIEMONTE S.p.A., per la fornitura di energia elettrica per gli immobili sopracitati, per l'anno 2024, emettendo ordinativo di fornitura alla ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in via Nelson Mandela n. 4 Vercelli, C.F. 02616630022, aggiudicataria della gara bandita dalla stessa S.C.R. Piemonte S.p.A. per forniture nella Provincia di Torino;

CONSIDERATO che:

- il contratto di fornitura stipulato in esecuzione della richiamata determinazione n.ro 68 del 03/10/2023 ha scadenza il 31/12/2024;
- occorre provvedere alla fornitura di energia elettrica per gli immobili destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria per l'anno 2025;

DATO atto che a seguito di gara d'appalto (gara n. 82/2024) bandita dalla S.C.R. PIEMONTE S.p.A., la stessa ha aggiudicato la fornitura di energia elettrica per l'anno 2025 alla società NOVA AEG S.p.A. con sede in Via Nelson Mandela n. 4 Vercelli;

VISTA la nota pervenuta in data 22/11/2024 acclarata al prot. dell'ente n. 0003531, ha comunicato la possibilità di aderire alla nuova convenzione mediante l'invio di ordinativo di fornitura;

VISTI gli artt. 26 della Legge n. 488/1999 e 58 della Legge n. 388/2000, che hanno affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il compito di stipulare nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, convenzione con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, non ch  dalle altre pubbliche amministrazioni sino a concorrenza della quantit  massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi stabiliti;

DATO ATTO che con Decreti del 24.02.2000 e del 02.05.2001, il Ministero in questione ha affidato alla Consip S.p.A. la conclusione delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999;

DATO ATTO che, ai sensi della sopra richiamata normativa, le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validit  ed efficacia;

DATO ATTO, altres , che ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalit  e termini ivi contenuti e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

VISTO l'art. 1 commi 7 e 8 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, che prevede per le amministrazioni pubbliche e le societ  inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, c. 455 della Legge n. 296/2006, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ovvero, in alternativa, la possibilit , per le stesse categorie merceologiche, di utilizzare i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (cio  le richieste di offerta, RDO) e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai medesimi soggetti (Consip e centrali di committenza regionali), ovvero, in alternativa, la possibilit  di far riferimento ad altre centrali di committenza o di porre in essere procedure ad evidenza pubblica, qualora si addivenga a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni o accordi quadro Consip e delle centrali di committenza regionali e purch  i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva nel caso intervengano successivamente convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali con condizioni di maggior vantaggio economico;

VISTO, altres , l'art. 33, c. 3bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che stabilisce: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento... omissis...";

VISTA la "*Gara Europea per la fornitura di energia elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'Art.3 L.R. 19/2007 - CIG B37141A740 (gara 82-2024)*" aggiudicata a favore della societ  NOVA AEG S.p.A., risultante dal sito [www.scr.piemonte.it/cms/](http://www.scr.piemonte.it/cms/) la quale disciplina compiutamente la fornitura di energia elettrica per l'anno 2025 e i servizi connessi;

RITENUTO, in attuazione della normativa in materia di revisione e riduzione della spesa pubblica in materia di servizi e forniture alle pubbliche amministrazioni, di aderire alla suddetta convenzione S.C.R. Piemonte Energia Elettrica (gara 82-2024) per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2025 e servizi connessi per le utenze di questo Ente per il periodo di anni uno a partire dalla data di attivazione della fornitura stessa;

RITENUTO opportuno impegnare la spesa complessiva presunta di € 20.500,00, IVA al 22% inclusa, imputandola sull'esercizio finanziario 2025;

DATO ATTO che il CIG relativo alla convenzione è B37141A740 ed il relativo CIG derivato è: B473FB538B;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito d'ufficio il Durc relativo alla ditta offerente, dal quale l'offerente stessa risulta regolare nei confronti di Inps e Inail;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra tra le competenze del Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che la spesa può essere impegnata ai sensi dell'art. 163, c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, che viene impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante della presente determinazione;
2. Di aderire alla convenzione stipulata tra S.C.R. Piemonte e la Nova AEG S.p.A. – Energia Elettrica (gara 82-2024), per la fornitura di energia elettrica presso le Sedi del plesso scolastico dei Comuni di Valchiusa e Val di Chy per l'anno 2025.
3. Di affidare alla Nova AEG S.p.A., con sede in Via Nelson Mandela n. 4, Vercelli, P.IVA 02616630022, la fornitura di energia elettrica per le Sedi del plesso scolastico dei Comuni di Valchiusa e Val di Chy, per la durata di anni uno a partire dalla data di attivazione della fornitura stessa.
4. Di imputare la spesa totale di 20.500,00 euro, per le utenze relative alla fornitura di energia elettrica presso il plesso scolastico del Comune di Valchiusa e Val di Chy a favore della "NOVA AEG SPA" con sede a Vercelli, come segue:
  - a. Euro 6.300,00 al codice bilancio 04.01.1.103 (capitolo 1460/1460/3 – scuola infanzia) per l'anno 2025,
  - b. Euro 14.200,00 al codice bilancio 04.01.1.103 (capitolo 1570/1570/3 – scuola primaria e secondaria) per l'anno 2025;
5. Di Dare Atto che la spesa verrà impegnata con successivo atto a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
6. Di Dare Atto che l'esigibilità della spesa risulta la seguente: euro 20.500,00 entro il 31.12.2025;
7. Di Dare Atto, altresì, che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella;

[X] non ricorre conflitto di interessi a norma dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to DALLAN Dott. Paolo

---

---

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**FINANZIARIO**

F.to DALLAN dott. Paolo

Val di Chy, \_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/01/2025

**IL VICE SEGRETARIO DELL'UNIONE**

F.to DALLAN dott. Paolo

Val di Chy, 22/01/2025

---

---

Copia conforme all'originale in formato digitale.

**IL VICE SEGRETARIO DELL'UNIONE**

F.to DALLAN dott. Paolo

22/01/2025